

**ACCORDO DI COOPERAZIONE DIRETTA
TRA
L'UNIVERSITA' DI TUNISI I
E
L'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE
(ITALIA)**

L'Università Tunisi, rappresentata dal Rettore prof. Abderrauf Mahbouli

e
l'Istituto Universitario Orientale, rappresentato dal Rettore prof. Mario Agrimi

TENUTO CONTO

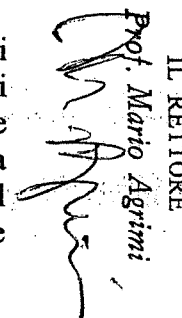
- del reciproco interesse istituzionale a favorire ed incoraggiare la collaborazione e gli scambi didattici, tecnici, e scientifici a livello internazionale;
- dell'accordo culturale-scientifico stipulato tra il Governo Tunisino e il Governo della Repubblica Italiana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO VIENE

ART. 1 - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE

Le parti contraenti intendono collaborare in tutte le aree di reciproco interesse, tenuto conto delle disponibilità e dell'esperienza acquisita, attraverso:

- a. scambi di personale docente e ricercatore per conferenze, seminari, cicli di lezioni, convegni, ricerche in comune, formazione di personale, partecipazione a commissioni di tesi di laurea o dottorato;
- b. scambi di studenti a livello superiore (graduate) per la frequenza di corsi di perfezionamento, seminari, ricerche per completamento della tesi;
- c. scambi di studenti per lo svolgimento di programmi integrati di studio e la partecipazione a programmi intensivi;
- d. scambi di pubblicazioni e materiale scientifico ed informativo degli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto di comune utilità. Gli scambi avverranno, nel limite del possibile, secondo un criterio di piena parità e reciprocità. Le parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare nel proprio Paese, senza limitazioni, i risultati scientifici conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo. La concessione a terzi delle relative informazioni potrà avvenire soltanto previo assenso scritto delle parti direttamente interessate.


Prof. Mario Agrimi
IL RETTORE

ART. 2 - SETTORI COINVOLTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le aree in cui avvengono la collaborazione e gli scambi, le modalità di attuazione, le persone responsabili e gli aspetti finanziari verranno definiti di comune accordo tra le parti. Le persone responsabili si occuperanno in ciascun Paese del coordinamento dei singoli programmi e agiranno come primo punto di contatto in caso di difficoltà che dovessero sorgere nell'attivazione dei programmi. Esse dovranno verificare annualmente l'attuazione dell'accordo e formulare proposte per il miglioramento della cooperazione.

2. 1 - Scambi di studenti

La missione degli studenti avverrà secondo le procedure previste nella Università ospite. Gli studenti godono, di norma, di tutti i diritti ed i privilegi degli studenti di equivalente livello nella Università ospite e sono soggetti a tutte le regole e alle procedure disciplinari previste per tali studenti. Le Università contraenti si impegnano a riconoscere ai propri

studenti gli studi compiuti, i corsi frequentati e gli esami eventualmente sostenuti nel paese straniero, nelle forme e modalità indicate nel presente accordo.

Ciascuna istituzione si impegna a fornire adeguate e tempestive informazioni ai propri studenti sulle modalità e condizioni degli scambi.

ART. 3 - ASPETTI FINANZIARI E LOGISTICI

Ciascuna parte si impegna di assicurare agli ospiti dall'altra parte ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per lo svolgimento delle attività concordate. Per i docenti le spese di viaggio e missione sono di norma a carico della parte invitante, secondo la vigente normativa in materia. Le spese di vitto e alloggio sono di norma a carico della parte ospitante. Nel rispetto del principio di reciprocità potranno essere previsti compensi per il personale impegnato in attività didattiche, conferenze e seminari. Per gli studenti, a condizioni di reciprocità viene concesso l'esonero del pagamento delle tasse, soprattasse ed ogni altro contributo universitario. Ciascuna parte provvederà, nelle forme previste dai propri regolamenti interni, alla accensione di polizze di assicurazione sanitaria in caso di infortunio e malattia delle persone ospiti, ad eccezione delle malattie croniche e delle protesi. Ciascuna parte provvederà inoltre a predisporre una apposita polizza assicurativa per l'uso di apparati tecnico/scientifici, che comportino la possibilità di rischio per gli operatori stranieri. Ciascuna parte contraente si impegna a compiere ogni sforzo, singolarmente e congiuntamente, per ricercare ed ottenere da fonti esterne i finanziamenti necessari per attivare e sostenere tutte le attività previste dal presente accordo. Le parti contraenti faranno il possibile per assicurare facilitazioni logistiche e di mensa secondo un criterio di piena parità e reciprocità. Il numero di ospiti invitati ed accettati dalle parti contraenti non deve essere necessariamente uguale, ma si procederà comunque a compensazioni in relazione alla durata del soggiorno, ovvero in anni successivi.

ART. 4 - DECORRENZA E VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo, il cui testo redatto nella lingua italiana e inglese ha eguale valore, entra in vigore alla data della firma e avrà validità per un anno dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere tacitamente rinnovato, salvo disdetta da notificarsi con un preavviso di sei mesi. La disdetta non potrà comunque interrompere le attività già in corso di esecuzione. La risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo è devoluta ad un collegio arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da un altro scelto di comune accordo o, in assenza di accordo, sorteggiato da un elenco composto di persone designate da entrambe le parti in numero uguale.

Data

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE
IL RETTORE

Prof. Mario Agazzi

UNIVERSITA' DI TUNISI
IL RETTORE

Prof. Abderrauf Mahbouli

Le Président de l'Université

Abderraouf Mahbouli



130 JUN 2001